

## Documento sul regime fiscale

L'aderente si considera "**vecchio iscritto**" se risulta iscritto prima del 28/4/93 ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 15/11/92 senza aver mai riscattato la precedente posizione previdenziale e "**nuovo iscritto**" se si è iscritto ad una forma di previdenza complementare dopo il 28/04/93.

### Regime fiscale dei contributi

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo non superiore ad euro 5.164,57. L'aderente è tenuto a comunicare, entro il 31/12 di ogni anno l'ammontare dei contributi eventualmente non dedotti che saranno esclusi dalla base imponibile della prestazione al momento dell'erogazione.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1/1/2007 che, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto 5/12/05 n. 252, abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.

### Regime fiscale dei rendimenti

I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

L'aliquota dei titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di stati inclusi nella c.d. *white list* è pari al 12,50% .

### Regime fiscale delle prestazioni

#### **Prestazioni relative a montanti accumulati dopo il 1/1/2007**

Le anticipazioni per spese sanitarie sono assoggettate ad imposta del 15%, ridotta di 0.30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza, con un minimo del 9%. Le altre tipologie di anticipazioni sono assoggettate ad aliquota del 23%.

Le prestazioni dovute a riscatto sono assoggettate ad aliquota del 23% per la parte relativa ai contributi dedotti (non sono tassati invece i contributi non dedotti). I rendimenti sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura indicata al precedente paragrafo "regime fiscale dei rendimenti".

La prestazione pensionistica in forma di capitale è assoggettata ad imposta del 15%, ridotta di 0.30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza, con un minimo del 9%. La prestazione pensionistica in forma di rendita è assoggettata ad imposta del 15%, ridotta di 0.30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza, con un minimo del 9%.

Per i "nuovi iscritti" la prestazione è erogabile, fino ad un massimo del 50% in forma di capitale. Può essere percepita interamente in capitale, qualora la rendita, calcolata sul 70% del montante finale, sia inferiore alla metà dell'assegno sociale.

Per i "vecchi iscritti" la prestazione può essere percepita interamente in capitale. Si tenga presente che, qualora la rendita, calcolata sul 70% del montante finale post 2007 sia superiore alla metà dell'assegno sociale, permane la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale applicando la fiscalità (meno favorevole) in vigore fino al 31/12/2006 (tassazione separata). Qualora tali soggetti vogliano usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 01/01/2007 permane l'obbligo di percepire la prestazione maturata dal 1°/1/2007 per il 50% in forma di rendita. **La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l'esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva. Si richiama pertanto l'attenzione dell'aderente vecchio iscritto al regime fiscale di miglior favore.**

## **Prestazioni relative a montanti accumulati dal 1/1/2001 al 31/12/2006**

L'anticipazione è assoggettata a tassazione separata, includendo nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari (salvo conguagli in sede di prestazione definitiva).

Le prestazioni dovute a riscatto per cause dipendenti dalla volontà delle parti sono assoggettate ad aliquota progressiva irpef per la parte relativa ai contributi dedotti (non sono tassati invece i contributi non dedotti). I rendimenti sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura indicata al precedente paragrafo "regime fiscale dei rendimenti". Gli importi erogati dal fondo sono soggetti a conguaglio al momento della dichiarazione dei redditi.

La prestazione pensionistica in forma di capitale è assoggettata a tassazione separata. La prestazione pensionistica in forma di rendita è assoggettata a tassazione ordinaria (i rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati ad un'aliquota del 26%).

## **Prestazioni relative a montanti accumulati fino al 31/12/2000**

L'anticipazione, al netto dei contributi del lavoratore esenti entro il 4% della retribuzione annua e dei redditi già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% (per i soli vecchi iscritti), è assoggettata a tassazione separata con aliquota media calcolata dal Fondo. L'imposta è soggetta a conguaglio in sede di prestazioni successive.

Il riscatto, per i vecchi iscritti, è tassato con la stessa aliquota di tassazione del tfr (con esenzione dei contributi del lavoratore versati nel limite del 4% della sua retribuzione annua). I rendimenti sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50%. Per i nuovi iscritti, sempre con esenzione al 4% della retribuzione sui contributi versati al fondo, la tassazione applicata è quella separata con aliquota calcolata dal fondo (con eventuale abbattimenti della quota di tfr versata al fondo).

Le prestazioni pensionistiche in forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata. La rendita è assoggettata ad una tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile.

- 
- I lavoratori "vecchi iscritti", hanno **facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione**, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1/1/2007, del **regime vigente al 31/12/2006**. In questo caso sono assoggettati a tassazione anche i rendimenti già tassati. Tale opzione può essere quindi fiscalmente molto penalizzante.
  - Per i lavoratori "nuovi iscritti" le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in forma di capitale, fino al massimo del 50% del montante finale accumulato. La restante parte deve necessariamente essere erogata in forma di rendita.
  - Al fine della determinazione dell'importo complessivo erogabile in capitale, devono essere detratte dal montante finale (cioè dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica) le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell'iscritto. La prestazione può essere erogata interamente in capitale nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, sia inferiore al 50 % dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995.
  - In tutte quelle tipologie di prestazione che prevedono un'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% in funzione degli anni di partecipazione alla forma pensionistica, il numero massimo di anni di iscrizione al 1/1/2007 è considerato pari a 15 (anche in caso di iscrizione di maggior durata)

In caso di **trasferimento ad altro fondo**, la prestazione è tassata solo per la parte relativa ai rendimenti (si veda in merito il paragrafo "regime fiscale dei rendimenti").

In merito alla fiscalità della **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)** si rimanda al "Documento sulla R.I.T.A".